



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Prima Penale

atte ad impedire lo scavalco delle carreggiate (anzi sollecitandone la adozione). In secondo luogo la società Autostrade non è *quisque de populo*, bensì il concessionario della rete autostradale, cui indubbiamente competono gli obblighi connessi alla sicurezza della circolazione degli utenti (i quali peraltro pagano un pedaggio, sulla cui natura giuridica e sui correlati obblighi sarebbe interessante dissertare, ancorchè non sia questa la sede propria), ed i correlativi poteri che possono essere esercitati con gli unici limiti di mantenere la destinazione di uso del bene e di operare all'interno del quadro normativo di riferimento.

La difesa degli imputati ha contestato inoltre la sussistenza della insidia propriamente detta - e quindi del profilo di responsabilità colposa -, affermando che la Chini Ilaria aveva fatto un uso improprio della sede autostradale nel momento in cui, violando specifiche norme di comportamento, aveva scavalcato il new jersey; con la conseguenza che non più di insidia vera e propria doveva parlarsi ma di comportamento imprudente ascrivibile alla stessa Chini Ilaria.

La eccezione è suggestiva, poiché formalmente corretta in punto di fatto, ma fuorviante in punto di diritto; e quindi anch'essa da disattendere.

Non vi è dubbio infatti che la Chini Ilaria, al momento in cui scavalcò il new jersey violò una norma codificata di comportamento, la quale le faceva divieto di scavalcare il new jersey di separazione della carreggiata; ma ciò fece perché necessitata dalla impellenza di trovare un riparo a sé stessa ed ai propri familiari. Non può infatti ritenersi imprudente, a giudizio del Tribunale, la condotta di una persona che, trovatasi a piedi per cause imprevedibili su un tratto autostradale sopraelevato, per sua natura percorso da veicoli a velocità sostenuta, privo di corsia di emergenza e di qualsivoglia altro riparo, al buio, ritenga di ripararsi fra due new jersey di separazione delle carreggiate, essendo peraltro nelle condizioni obiettive di non potersi avvedere che le due carreggiate sono separate da una luce di 97 centimetri.